

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO A
CARATTERE ECCEZIONALE DI NATURA EDILE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE A QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8
BERICA E RELATIVE PERTINENZE****CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE**

NOME FILE	REV.	DATA	MOTIVO EMISSIONE:	REDAZ.	VERIF.	APPROV.
6471-2_A.E.5.3#CSA_am	06/2022	12/2022	-	-	-	-

Progettista:

Arch. Gianfranco Arieti

Direttore generale:Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
sede viale F. Rodolfi 37 - Vicenza -**Il RUP:**Ing. Filippo Paccanaro
Responsabile UOC
Servizi Tecnici e Patrimoniali
sede via Trento 4 - Arzignano (VI) -**Data:** Dicembre 2022

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 2. FINALITÀ DELL'APPALTO	7
ART. 3. NATURA DELL'APPALTO	7
ART. 4. LAVORAZIONI RICHIESTE	8
ART. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO	9
ART. 6. AMMONTARE DELL'APPALTO	9
ART. 7. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 8. CATEGORIE DEI LAVORI	11
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
ART. 9. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	12
ART. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	12
ART. 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
ART. 12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	13
ART. 13. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE	13
ART. 14. NORME GENERALI SUI MATERIALI E L'ESECUZIONE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	13
ART. 15. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	15
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	16
ART. 16. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	16
ART. 17. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	16
ART. 18. SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ	16
ART. 19. PROROGHE E DIFFERIMENTI	17
ART. 20. PENALI IN CASO DI RITARDO	18
ART. 21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	19
ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	19
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 23. LAVORI A CORPO E A MISURA	20
ART. 24. LAVORI IN ECONOMIA	20
ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	21
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	22
ART. 26. PAGAMENTI	22
ART. 27. PAGAMENTI A SALDO	22
ART. 28. FORMALITÀ ED ADEMPIMENTI A CUI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	23
ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	24
ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	24
ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	24
ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	25
ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	25

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	26
ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA	26
ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA	26
ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	26
ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	27
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	28
ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI	28
ART. 39. ELABORATI COSTRUTTIVI E DI CANTIERIZZAZIONE	28
ART. 40. ELABORATI "AS-BUILT" (COME COSTRUITO)	28
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30
ART. 41. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	30
ART. 42. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	31
ART. 43. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	31
ART. 44. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	31
ART. 45. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	32
ART. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	32
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	34
ART. 47. SUBAPPALTO	34
ART. 48. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	36
ART. 49. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	36
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	37
ART. 50. CONTESTAZIONI E RISERVE	37
ART. 51. ACCORDO BONARIO	38
ART. 52. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
ART. 53. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	39
ART. 54. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	41
ART. 55. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	42
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	44
ART. 56. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	44
ART. 57. TERMINI PER IL COLLAUDO	44
ART. 58. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	44
CAPO 12. NORME FINALI	46
ART. 59. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	46
ART. 60. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	48
ART. 61. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	48
ART. 62. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	49
ART. 63. TERRE E ROCCE DA SCAVO	49

ART. 64. CUSTODIA DEL CANTIERE	49
ART. 65. CARTELLO DI CANTIERE	49
ART. 66. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	50
ART. 67. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	50

<u>ALLEGATI</u>	<u>52</u>
------------------------	------------------

ALLEGATO «A» - ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI	52
ALLEGATO «B» - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	52
ALLEGATO «C» - ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	52
ALLEGATO «D» - CARTELLO DI CANTIERE	53
ALLEGATO «E» - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI	54
ALLEGATO «F» - SCHEMA FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE (FCE)	60

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Decreto 7 marzo 2018 n. 49:** il decreto del M.I.T. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

- **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- **Lista per l'offerta:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'Accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze. il codice CPV principale è: 45454000-4 (Lavori di ristrutturazione).
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 54 del d.lgs. 50/2016;
 - b) descrizione sommaria: lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile;
 - c) ubicazione: immobili facenti parte del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze.
3. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi sommariamente come descritte nella relazione generale, nel Computo metrico estimativo e nel presente documento.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli oneri economici di carico, trasporto e smaltimento presso la pubblica discarica dei materiali di risulta, tutte le opere necessarie e provvisorie per il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutte le riunioni di coordinamento necessarie con le persone interessate, le assistenze ed i preposti di cantiere le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi allegati. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. La Ditta Appaltatrice dovrà, pertanto, eseguire le lavorazioni indicate a "regola d'arte" in conformità alle prescrizioni del presente schema di contratto, dei progetti e dei suoi allegati, nel rispetto delle leggi, regolamenti, norme in vigore.

Art. 2. Finalità dell'appalto

1. Finalità del presente appalto è un accordo quadro relativo all'esecuzione di lavori di natura edile inerenti alla manutenzione straordinaria, ordinaria e di ripristino a carattere eccezionale degli immobili e relative pertinenze, facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica.
2. I lavori di natura edile sono finalizzati a mantenere in efficienza e idoneo all'uso degli edifici attraverso lavori sia di ristrutturazione, riparazione, ripristini e mera sostituzione, anche di piccola modifica.
3. La tipologia dei lavori di natura edile da effettuare sarà definita all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, sulla base di specifici progetti definitivi, ai sensi dell'Art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica, fatte salve eventuali più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 3. Natura dell'appalto

1. Gli immobili e le aree interessati ai lavori di natura edile, oggetto di gara, di complessivi m² 285.812,00 sono di seguito specificati nel prospetto per polo:

Presidio Ospedaliero HUB di Vicenza	m ²	169.940,00
Presidio Ospedaliero SPOKE di Arzignano e Montebelluna	m ²	38.022,00
Presidio Ospedaliero SPOKE di Noventa Vicentina	m ²	16.863,00
Presidio Ospedaliero SPOKE di Valdagno	m ²	31.448,00
Polo Riabilitativo Provinciale di Longo	m ²	16.761,00
Strutture sanitarie territoriali	m ²	12.778,00

Art. 4. Lavorazioni richieste

1. In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori (DL):
 - a) **Manutenzione straordinaria degli immobili su interventi puntuali**

Le operazioni di manutenzione straordinaria sono intese come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.
 - b) **Interventi di manutenzione/ripristino a carattere eccezionale**

Tali tipi di intervento si rendono necessari in seguito ad eventi assolutamente eccezionali, condizioni di allerta meteorologica e/o calamità naturali o per necessità urgenti ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

L'Appaltatore si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte dell'Ente secondo le modalità previste dal presente capitolato.
2. Con riferimento ai punti a) e b) in via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti:
 - 2.1 Interventi urgenti/programmati di ristrutturazione, risanamento, rifacimento ed altri interventi sugli immobili, incluse forniture di materiali;
 - 2.2 Interventi di messa in sicurezza di immobili o porzioni di immobili al fine di garantire l'incolumità e fermarne il degrado;
 - 2.3 Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità;
 - 2.4 Interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia degli immobili, e per assicurare la continuità della fruibilità degli stessi, anche fuori dell'orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi), di qualsiasi tipo e specie. A tal proposito dovrà essere assicurata disponibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell'Art. 18.
3. Con riferimento ai punti a) e b) la tipologia degli interventi potrà essere costituita (in maniera non esaustiva ed esemplificativa) dalle seguenti lavorazioni:
 - 3.1. Lavorazioni di ristrutturazioni e restauro;
 - 3.2. Esecuzione di scavi e rinterri;
 - 3.3. Demolizione di pavimentazioni, sottofondi, vespai, rivestimenti, murature, intonachi ecc.
 - 3.4. Rimozione sanitari e impianti;
 - 3.5. Esecuzione di strutture in cemento armato puntuali;
 - 3.6. Nuove partizioni interne;
 - 3.7. Intonacatura di pareti;
 - 3.8. Riparazioni/rifacimenti di coperture piane o a falde con tegole;
 - 3.9. Rifacimento vespai, sottofondi, pavimentazioni e rivestimenti;
 - 3.10. Tinteggiatura di pareti e soffitti;
 - 3.11. Sostituzione di serramenti;
 - 3.12. Assistenza muraria al rifacimento di servizi igienici ed impianti di qualsiasi tipologia;
 - 3.13. Opere varie di finitura connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale;
 - 3.14. Fornitura e posa in opera di scala antincendio in struttura metallica;
 - 3.15. Fornitura e posa in opera di strutture metalliche per miglioramento sismico;
 - 3.16. Opere varie quali scarichi, tubazioni, lattonerie, canne fumarie etc.
 - 3.17. Posa di opere provvisoriale, ponteggi ecc.;
 - 3.18. Fornitura materiali, mezzi d'opera trasporti utili alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, ordinaria e di ripristino a carattere eccezionale;
 - 3.19. Lavori in economia.

Art. 5. Classificazione delle aree di intervento

1. Le aree di intervento oggetto di attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile sono state classificate sulla base delle destinazioni d'uso e delle schede di autorizzazione all'accREDITAMENTO della Legge Regionale 22 del 16 Agosto 2002 e DGR di attuazione, nello specifico:
 - 1.2 ambulatorio chirurgico - sale operatorie;
 - 1.3 degenze;
 - 1.4 terapie intensive;
 - 1.5 ambulatorio diagnostico;
 - 1.6 laboratorio;
 - 1.7 ambulatorio specialistico;
 - 1.8 studi medici;
 - 1.9 strutture edilizie funzionali (scala antincendio e miglioramento sismico).
2. Le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile dovranno essere espletate in ciascuna delle aree di intervento di cui al punto 1. in considerazione delle specificità richieste quali:
 - 2.1 orario di effettuazione degli interventi;
 - 2.2 vincoli specifici dell'area di intervento;
 - 2.3 vincoli specifici di cantiere;
 - 2.4 fasi di cantiere;
 - 2.5 criticità di cantiere;
 - 2.6 espletamento di lavorazioni nocive;
 - 2.7 espletamento lavorazioni rumorose.

Art. 6. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale	4.775.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	225.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	5.000.000,00

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad € **5.000.000,00** (IVA esclusa), di cui per lavori € 4.775.000,00 comprensivo dell'incremento oneri aziendali COVID -19 ed € 225.000,00 oneri della sicurezza relativi ai lavori così stimati ai fini della verifica dell'anomalia dei prezzi. Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, ai fini della verifica dell'anomalia dei prezzi, il cui valore deve essere indicato nei documenti a base di gara ai sensi dell'art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo è stato stimato in € 2.005.500,00.

2. L'importo contrattuale di € **5.000.000,00** relativo all'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione dell'appalto e rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della durata dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.
3. Inoltre, in osservanza ai disposti dell'Art. 35 comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore dell'appalto da prendere in considerazione, ai fini della qualificazione richiesta e della procedura di gara, è quello massimo stimato, al netto di I.V.A., del complesso dei lavori previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro.

Art. 7. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera iii) del d.lgs. 50/2016, nello specifico il contratto di accordo quadro concluso dalla stazione appaltante ed un unico operatore economico ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza in particolare per quanto riguarda i prezzi. **Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 la durata dell'accordo quadro è di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del contratto.**
2. L'importo contrattuale è fissato in € 5.000.000,00 al netto dell'IVA, di cui per lavori € 4.775.000,00 comprensivo dell'incremento oneri aziendali COVID -19 ed € 225.000,00 oneri della sicurezza.
3. I conseguenti lavori, valutati sulla base degli elenchi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti, con i quali saranno approvate le singole perizie, all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.
4. I prezzi elementari di riferimento sono quelli dell'Elenco Prezzi unitari - Opere edili ed architettoniche ai quali andrà applicato il ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara e che verranno utilizzati per la contabilizzazione degli interventi. Nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili si procederà utilizzando il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici nell'aggiornamento più recente della Regione Veneto ed in subordine i Prezzi informativi dell'edilizia nell'aggiornamento più recente DEI Tipografia del Genio Civile, con l'applicazione del ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di ulteriore non disponibilità si procederà ad eseguire apposita analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezziari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato ed applicando il ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara.
5. I singoli provvedimenti con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
 - 5.1. termini di esecuzione e penali;
 - 5.2. programma di esecuzione dei lavori;
 - 5.3. sospensioni o riprese dei lavori;
 - 5.4. oneri a carico dell'esecutore;
 - 5.5. contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura;
 - 5.6. liquidazione dei corrispettivi;
 - 5.7. specifici oneri a carico dell'esecutore;
 - 5.8. specifiche modalità e termini di collaudo.
6. Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore assume l'obbligo e l'impegno ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie alle condizioni e termini riportati nel Capitolato speciale d'appalto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
7. I prezzi contrattuali di cui al comma 4 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016.
8. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. La stipulazione del contratto dovrà avvenire nell'ora e nella data che sarà indicata alla ditta appaltatrice con comunicazione scritta dell'amministrazione appaltante.
9. Se l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non esibisse la documentazione richiesta, l'Amministrazione annullerà con atto motivato l'aggiudicazione ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

10. Tutte le spese di scritturazione, bollo e registrazione relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore. E' a carico dell'appaltatore ogni altro onere relativo al rapporto contrattuale, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del committente.

Art. 8. Categorie dei lavori

1. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavorazione:

n.	Categorie SOA Classifica	Qualificazione obbligatoria	Subappalto	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			
					Lavori		oneri sicurezza € [2]	Totale € [1 + 2]
					Importo € [1]	Incidenza % del personale		
1	OG1 IV	SI	50% dell'importo dei singoli lavori affidati	Categoria prevalente	2.466.283,55	42	116.212,31	2.582.495,86
2	OS6 III	NO	50% dell'importo dei singoli lavori affidati	Categoria scorporata	933.308,54	42	43.977,89	977.286,43
3	OS7 III	NO	50% dell'importo dei singoli lavori affidati	Categoria scorporata	876.113,32	42	41.282,83	917.396,15
4	OS18-A II	SI S.I.O.S.	30% dell'importo delle opere dei singoli lavori affidati	Categoria prevalente	499.294,59	42	23.526,97	522.821,56
TOTALE GENERALE APPALTO					4.775.000,00		225.000,00	5.000.000,00

2. Categorie OG1 e S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248): per le lavorazioni appartenenti a tali categorie, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dell'articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è obbligatoria la qualificazione.
3. L'appalto di accordo quadro della stazione appaltante ha lo scopo di stabilire le clausole relative ai lavori da affidarsi durante il periodo di vigenza che possono riguardare entrambe o solo una delle categorie OG1 e OS18-A, categorie con obbligo di qualificazione, per importi non determinabili in sede di stipula del contratto di accordo quadro.
4. Data la finalità di costituire un rapporto contrattuale con un unico operatore economico, per poter consentire i successivi affidamenti di lavori in entrambe o solo una delle categorie OG1 e OS18-A, la qualificazione per le due categorie deve essere posseduta in proprio, oppure deve essere dichiarata la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione.
5. Per la categoria OS18-A non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del codice di cui al d.lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sopra richiamate, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, sono sub appaltabili come sopra indicate.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco prezzi e le Planimetrie, il Capitolato Speciale d'Appalto prevale.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Le voci di Computo Metrico Estimativo devono essere valutate dall'Appaltatore in fase di offerta in relazione all'analisi dei prezzi ed anomalia di offerta in relazione all'allegato "E"

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - 1.1. Relazione tecnica illustrativa;
 - 1.2. Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi;
 - 1.3. Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa;
 - 1.4. Capitolato speciale d'appalto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - 1.5. Elenco Prezzi Unitari - Opere edili ed architettoniche;
 - 1.6. Analisi Prezzi - Opere edili ed architettoniche;
 - 1.7. Elenco edifici e pertinenze interessati - Prospetto delle superfici;
 - 1.8. Piano Sicurezza e Coordinamento;
 - 1.9. Planimetrie edifici e pertinenze interessati.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - 2.1. il d.lgs. 50/2016;
 - 2.2. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - 2.3. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - 3.1. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori;
 - 3.2. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 12. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' articolo 110 del d.lgs. 50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto disposto dall'articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

Art. 13. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14. Norme generali sui materiali e l'esecuzione – criteri ambientali minimi

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 6.6.2001 n. 380, L. n. 1086/71, L. n. 64/74, Regolamento UE 305/2011 e d.lgs. 106/2017 e s.m.i.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme all'Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17/01/2018.

5. Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate. La Direzione Lavori segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese. Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, può essere deciso alternativamente che:

- 5.1. l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti;
- 5.2. qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Direzione Lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente affidando l'incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo.

L'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterrà opportuno eseguire o far seguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali. Ogni verifica in corso d'opera da parte della Direzione Lavori non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione preventiva dell'opera. La sorveglianza da parte della Direzione Lavori non solleva, in alcun modo, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l'adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d'arte e della conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell'esecuzione.

6. Le disposizioni del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", si applicano in conformità al capitolo "1.1 ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni" limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" oltre al capitolo "3 – Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi".
7. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, deve garantire che nell'esecuzione dei lavori il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.
8. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, deve garantire che nell'esecuzione dei lavori si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
9. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare per le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti:
 - 9.1. grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
 - 9.2. grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
 - 9.3. grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli;prodotti compatibili con i veicoli cui sono destinati. Il loro rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e

dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

10. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure requisiti ambientali previsti al capitolo 3.1.3.2. del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale). In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 del capitolo 3.1.3.2 del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.
11. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare grassi e gli oli lubrificanti rigenerati secondo i criteri previsti al capitolo 3.1.3.3 del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare per gli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare per gli imballaggi di grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio 3.1.3.4 del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182..

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16. Consegna e inizio dei lavori

1. I lavori di manutenzione straordinaria da eseguire consistono in una pluralità di interventi sulla base di specifici progetti definitivi, ai sensi dell'Art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica. In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante e lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2. Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,5 ore (ore una e mezza) decorrenti dal ricevimento dell'ordine preferibilmente telefonico verbale e/o tramite pec. La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o posta elettronica, e/o il mancato intervento entro le 1,5 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art.32 del d.lgs. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il suddetto Foglio Condizioni Esecutive indicherà altresì il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell'estensione degli interventi. L'impresa appaltatrice è tenuta, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'ordine scritto, eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi. I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere ultimati, entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi Fogli Condizioni Esecutive.
2. Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario – da parte dell'Appaltatore – redigere un proprio piano sostitutivo/operativo di sicurezza integrativo, nell'assegnazione del termine di inizio dei lavori si terrà conto di tale incombenza.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 18. Servizio di disponibilità

1. Al fine di assicurare l'intervento, per casi di emergenza, l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di disponibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi.
2. A questo scopo, è fatto obbligo all'Appaltatore, prima della consegna di comunicare al RUP:
 - 2.1. un indirizzo di posta elettronica sempre attivo dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
 - 2.2. il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.

3. Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio prevede l'attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d'opera per fronteggiare l'emergenza verificatesi.
4. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione ed indicare i nominativi di personale specializzato delegato ad intervenire in caso di necessità urgente al fine di fronteggiare al meglio l'eventuale emergenza.
5. L'appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito, magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 100,00 dalla sede dell'Azienda ULSS 8 Berica, con la presenza dei seguenti mezzi per interventi urgenti:
 - autocarro portata fino a 1,5 t;
 - autocarro portata da 7,1 t a 12 t munito di gru;
 - cestello elevatore;
 - dotazione di materiali comuni di "minima" da concordarsi con la D.L.;
 - attrezzatura comune.
6. Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi l'interruzione di servizi all'utenza o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni.
7. Resta inteso che l'eventuale procrastinabilità dell'intervento, nonché la valutazione che lo stesso non sia urgente, è di esclusiva competenza della direzione dei lavori/RUP.

Art. 19. Proroghe e differimenti

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall'ordine scritto e dal Foglio Condizioni Esecutive potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 gg. prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell'O.D.I. .
2. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. ed inviata tramite PEC entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l'Appaltatore;
5. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - 5.1. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - 5.2. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - 5.3. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell'O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
6. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
7. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma dell'articolo 190 del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i..
8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
9. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

10. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
11. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
12. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
13. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori
14. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 20. Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno applicate le seguenti penali:
Interventi di manutenzione straordinaria programmati
 - 1.1. mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dall'ordine scritto e dal Foglio Condizioni Esecutive: € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
 - 1.2. mancato completamento delle lavorazioni entro i termini fissati dall'ordine scritto e dal Foglio Condizioni Esecutive senza giustificati motivi e per colpa dell'Appaltatore: € 400,00 per ogni giorno di ritardo;
 - 1.3. mancata consegna degli elaborati "as built" nei termini previsti dall'articolo 40 del presente Capitolato Speciale: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;**Interventi di ripristino a carattere eccezionale urgenti**
 - 1.4. mancata risposta entro 30 minuti dalla richiesta d'intervento: € 200,00;
 - 1.5. inizio intervento dopo 1,5 ore dalla richiesta: € 300,00;
 - 1.6. irreperibilità dell'Appaltatore (la mancata risposta alla richiesta d'intervento urgente sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorse 2 ore): € 500,00;
 - 1.7. mancata messa a disposizione di n.° 2 squadre operative per l'esecuzione contemporanea di più interventi: € 400,00
2. Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione lavori provvederà a comunicare l'applicazione della relativa penale, specificandone l'importo, mediante posta elettronica certificata. L'ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.
3. L'Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10 gg dalla contestazione dell'evento ed argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato.
4. Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'Appaltatore. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all'Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.
5. Ai fini dell'applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all'Art. 17, a partire dal quinto ritardo nel caso

di interventi programmati/urgenti - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiando gli importi.

8. A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d'Appalto a danno e spese dell'Appaltatore secondo quanto stabilito dall'Art. 22.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - 1.1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - 1.2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - 1.3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - 1.4. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - 1.5. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - 1.6. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
 - 1.7. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 20, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Il ritardo di un singolo lavoro affidato, imputabile all'appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, superiore a 20 (venti) giorni consecutivi produce la risoluzione del contratto di accordo quadro, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore, in contraddittorio con il medesimo e con assegnazione di un termine per compiere i lavori.
2. i ritardi accumulati di più lavori affidati che producono una penale di importo superiore il 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale comportano la risoluzione del contratto di accordo quadro, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Lavori a corpo e a misura

1. I lavori, in relazione alla natura dell'opera, potranno prevedere prestazioni a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del d.lgs. 50/2016.
2. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alla contabilizzazione dei lavori.
3. Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili in osservanza ai disposti dell'Art. 14 del DM 49/18
4. La valutazione del lavoro a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del d.lgs. 50/2016 si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal provvedimento di affidamento ed effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
6. La valutazione del lavoro a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeee) del d.lgs. 50/2016, si riferisce qualora la contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dagli atti di gara di cui all'articolo 7.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano desumibili dagli elaborati grafici o viceversa
8. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Art. 24. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 14 comma 3 del DM. 49/18 secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell'elenco prezzi di cui all'articolo 7;
 - 1.2. per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Pagamenti

1. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alla liquidazione dei corrispettivi dei lavori.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, e 24, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000 (CENTOMILA//00).
3. Nel caso di affidamento di lavori per importi inferiori a euro 100.000 (CENTOMILA//00) i corrispettivi saranno liquidati in un'unica rata ai sensi dell'art. 27.
4. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Ai sensi dell'articolo 113 bis del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell'osservanza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e nello specifico per la presentazione di documenti richiamati dalle specifiche norme vigenti sull'importo netto progressivo dei lavori potrà essere operata una ritenuta del 5% (cinque virgola zero per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Nei termini previsti dall'articolo 113 bis del d.lgs. 50/2016 e dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - 6.1. il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D. M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - 6.2. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113 bis del d.lgs. 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. In deroga alla previsione del comma 2, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27.
10. Al pagamento della rata in acconto si applicano le condizioni di cui all'articolo 28 comma 2.

Art. 27. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 20 (VENTI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016 emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - 5.1. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - 5.2. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - 5.3. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 28 comma 2.

Art. 28. Formalità ed adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - 2.1. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - 2.2. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - 2.3. agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - 2.4. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - 2.5. ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, come definito all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di riferimento, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/16.
2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. 50/16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

3. La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera b) della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
5. Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e determina l'eventuale compensazione alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 29, comma 4 della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4.
6. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Le compensazioni sono liquidate, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente articolo, entro i successivi gg. 30 (trenta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. nel caso siano stati emessi.
8. Le eventuali variazioni di prezzo in aumento o diminuzione e relative compensazioni non modificheranno l'importo dell'accordo quadro.

Art. 32. Anticipazione del prezzo

1. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7, con i quali saranno affidati i lavori oltre allo specifico Foglio Condizioni Esecutive approveranno le perizie di spesa ed il valore dei lavori su cui viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. I singoli provvedimenti potranno prevedere la misura dell'anticipazione incrementata fino al 30 per cento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
3. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, d.lgs. 50/16, è subordinata alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, con le previsioni specificate al art 103 comma 4 del d.lgs. 50/2016.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'importo dell'accordo quadro, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10 del d.lgs. 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Si applicano l'art. 103, comma 1, ultimo periodo e l'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 16, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - 3.1. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - 3.2. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni) .
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - 5.1. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - 5.2. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Si precisa che l'importo dell'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione del presente appalto e che rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto.
2. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali al contratto nel limite massimo del 20 per cento del valore iniziale del contratto.
4. In caso di modifiche al contratto del valore superiore al 20 per cento del valore iniziale del contratto viene sottoscritto da entrambe le parti un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale.
5. Le modifiche devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

Art. 39. Elaborati costruttivi e di cantierizzazione

1. La tipologia dei lavori di natura edile da effettuare sarà definita all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, sulla base di specifici progetti definitivi, ai sensi dell'Art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016, da sviluppare a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica.
2. L'Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto elaborato per i singoli interventi di manutenzione provvederà, laddove necessario:
 - 2.1. alla denuncia delle opere strutturali allo sportello unico per l'edilizia del Comune;
 - 2.2. all'elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e cataloghi così come di seguito descritto;
 - 2.3. alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore.
3. La progettazione costruttiva e di cantierizzazione richiesta all'Appaltatore dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia.
4. Gli elaborati costruttivi e di cantierizzazione sono gli elaborati grafici e descrittivi e altri documenti richiesti dalla Direzione Lavori (compresi le campionature, le metodologie di messa in opera e programmi e documenti richiesti per il sistema di controllo di progetto), forniti dall'Appaltatore tempestivamente prima dell'esecuzione dell'opera o di parte dell'opera che descrivono in maniera dettagliata i materiali, i prodotti e le tecniche di messa in opera che l'Impresa userà per l'esecuzione delle opere o parte d'opera. Gli elaborati costruttivi saranno approvati dalla Direzione Lavori.
5. L'approvazione di un elaborato costruttivo non sarà considerata come autorizzazione per lavorazioni aggiuntive, modifiche che comportino aggiustamenti o variazioni al prezzo di contratto, al tempo di ultimazione o ad altre condizioni di contratto.

Art. 40. Elaborati "as-built" (come costruito)

1. Gli elaborati "as-built" costituiscono l'aggiornamento finale del progetto corrispondente a tutte le opere effettivamente eseguite e completo del piano di manutenzione aggiornato con tutte le schede tecniche, manutentive e le certificazioni dei materiali installati.

2. L'aggiornamento "as-built" non dovrà limitarsi alle sole opere eseguite ma dovrà applicarsi agli elaborati grafici e non interessati dagli interventi eseguiti.
3. Gli elaborati "as-built" dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori in una prima copia cartacea completa entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori certificata nel relativo verbale. La Direzione dei Lavori si riserva 15 gg. per la verifica del progetto al termine dei quali restituirà all'Appaltatore la copia degli elaborati sui quali saranno indicati dal Direttore Lavori eventuali commenti, aggiunte o modifiche da eseguire al fine di rendere il progetto approvabile. Gli elaborati "as-built" saranno poi verificati, anche dalla stazione appaltante, per la sola completezza della documentazione prodotta.
4. L'Appaltatore avrà un ulteriore tempo di 20 gg. per revisionare gli elaborati secondo le indicazioni ricevute e consegnare la versione revisionata in 2 copie cartacee (formati A0/A1 per i disegni e formati A3/A4 per relazioni, note, calcoli cataloghi etc) firmate dall'Appaltatore stesso e da un tecnico abilitato di sua nomina e una copia contenente files in formato modificabile (dwg; .doc; .xls) e compatibili, su supporto ottico (cd-dvd).
5. I files in formato .pdf sono ammessi solo per cataloghi o immagini. I Cartigli delle tavole as built dovranno essere predisposte per la firma dell'Appaltatore, del Direttore Lavori.
6. In caso di consegna anticipata parziale delle opere, tali elaborati dovranno essere allegati al Verbale di Consegna. In relazione alla tipologia dei lavori e comunque prima della consegna anticipata parziale, la D.L. potrà convocare l'impresa allo scopo di agevolare la presa in consegna dell'opera da parte della committente.
7. La mancata consegna degli elaborati as built nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato computata per tutti i giorni di ritardo dell'Appaltatore rispetto ai tempi sopra indicati.
8. Tutti gli elaborati, grafici e non, dovranno essere caricati nel Sistema Informativo dell'Azienda ULSS 8 Berica e dovranno essere censiti gli oggetti manutentivi introdotti con l'intervento e aggiornati quelli che hanno subito modifiche. Qualora l'intervento abbia prodotto un riassetto della suddivisione spaziale dell'edificio, l'Appaltatore dovrà provvedere anche all'adeguamento della gerarchia spaziale riportata nel sistema informativo e alla nuova etichettatura dei locali.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - 1.1. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - 1.2. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 1.3. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - 1.4. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC,
 - 1.5. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
 - 1.6. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - 2.1. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43;
 - 2.2. il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 44.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - 3.1. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - 3.2. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - 3.3. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 47 del d.lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - 3.4. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - 3.5. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 1, lettera e), del d.lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - 3.6. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - 1.1. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - 1.2. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 105 a 156 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - 1.3. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - 1.4. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2, oppure agli articoli 43, 44, 45 e 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1 del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - 2.1. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - 2.2. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 17 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - 3.1. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 16, dandone atto nel verbale di consegna;
 - 3.2. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 19.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - 1.1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- 1.2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - 3.1. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - 3.2. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. L'appalto di accordo quadro della stazione appaltante ha lo scopo di stabilire le clausole relative ai lavori da affidarsi durante il periodo di vigenza che possono riguardare entrambe o solo una delle categorie OG1 e OS18-A, categorie entrambi prevalenti e con obbligo di qualificazione, per importi non determinabili in sede di stipula del contratto di accordo quadro. I soggetti affidatari del contratto devono eseguire in proprio i lavori e a pena di nullità, il contratto di accordo quadro non può essere ceduto e non può esserne affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Le prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto di accordo quadro da eseguire a cura dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 105 comma 2 e 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sopra richiamate, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori sono le seguenti:

Categorie SOA	Qualificazione obbligatoria	Importi in euro			Incidenza % personale
		Importo	oneri sicurezza	Totale	
OS18-A	SI - S.I.O.S.	499.294,59	23.526,97	522.821,56	52

Stante la complessità dell'appalto e la rilevanza delle prestazioni secondarie, l'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte dei lavori è consentito nei limiti, alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

I soggetti affidatari dell'appalto possono affidare in subappalto i lavori compresi nell'accordo quadro, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- 2.1. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- 2.2. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 2.3 di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66 per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;
 - 2.4 di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
3. L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 3.1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- 3.2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- 3.3. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 64, comma 2.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - 4.1. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - 4.2. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - 4.3. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - 5.1. ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - 5.2. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - 5.3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - 5.4. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - 5.5. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 44 del presente Capitolato speciale.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - 8.1. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - 8.2. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - 8.3. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare

l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde sempre direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. I termini di scadenza dei pagamenti ai subappaltatori non dipendono dai vincoli contrattuali in essere tra Stazione Appaltante ed Appaltatrice ma verranno eseguiti dopo 30 gg dall'emissione della fattura previa stipula di accordo tra Appaltatore e subappaltatore.
L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi.
2. Ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - 2.1. all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 64, comma 2;
 - 2.2. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 3 L.136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve specificare separatamente:
 - 3.1. l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - 3.2. l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Contestazioni e Riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore, distinguendo i fatti ad effetti istantanei da quelli ad effetti continuativi.
3. Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse, a pena decadenza, oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate anche mediante l'invio di una lettera di diffida (anche tramite PEC) alla stazione appaltante (RUP). In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, le riserve s'intenderanno automaticamente decadute.
4. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
6. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
9. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
11. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
12. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del

conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

13. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 51. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni nella misura tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016 e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa

audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52. Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 11 Settembre n° 120, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è costituito il collegio consultivo tecnico con i compiti e secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 51 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - 1.1. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - 1.2. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - 1.3. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - 1.4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26, comma 8 e 27, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'appaltatore dovrà garantire, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la parità di condizioni per uomini, donne e giovani e l'inclusione lavorativa delle persone disabili secondo quanto previsto dall'art. 47 del Decreto 31 maggio 2021, n. 77 ("Decreto Semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. L'appaltatore dovrà altresì assicurare, nel caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso, a giovani di età inferiore a 36 anni (indipendentemente dal genere di appartenenza). Per un'esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia al DPCM 7.12.2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC". Come indicato dalle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Per quanto attiene alla quota di genere il livello dei tassi di occupazione femminile, rilevato dall'ISTAT nel settore ATECO 2 Digit 41.20.00, si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. Per tale motivo una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per gli operatori economici. Rimane comunque ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui all'articolo 47, comma 4 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con legge 108/2021 per cui sarà dato maggior favore al concorrente che si impegna a garantire l'impiego della maggior percentuale di lavoratrici donne e di persone disabili secondo quanto meglio precisato nel disciplinare di gara.
8. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille di cui dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
9. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo.

10. Ai sensi dell'articolo 47, commi 4 e 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare per nuove assunzioni, all'occupazione giovanile, a quella femminile e alle persone disabili la quota indicata in sede di offerta delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale per ogni giorno di ritardo fino ad adempimento dell'obbligo.
11. Le penali non possono comunque superare il 20% dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale, ex art. 50 D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 113-bis, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante d'Appalto a danno e spese dell'Appaltatore secondo quanto stabilito dall'Art. 22.
12. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, la Stazione appaltante procederà all'applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione. L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - 2.1. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - 2.2. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - 2.3. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - 2.4. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - 2.5. per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 55, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,

all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- 6.1. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- 6.2. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- 6.3. se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 22, i seguenti casi:
 - 1.1. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati descritti dal comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - 1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - 1.3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - 1.4. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - 1.5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - 1.6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - 1.7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - 1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - 1.9. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - 1.10. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - 1.11. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - 1.12. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - 1.13. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione

particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - 2.1. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
 - 2.2. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - 2.3. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure per il raggiungimento dei limiti di importo disposti dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - 6.1. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - 6.2. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 57.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui agli articoli 40 e 59, in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 27.

Art. 57. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (TRE) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 56.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - 1.1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - 1.2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - 1.3. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - 1.4. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - 1.5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - 1.6. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - 1.7. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - 1.8. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - 1.9. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - 1.10. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- 1.11. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- 1.12. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 1.13. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- 1.14. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 1.15. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- 1.16. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- 1.17. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 1.18. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 1.19. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- 1.20. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e dal D.P.R. n° 380/2001, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalle norme sopra richiamata;
- 1.21. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- 1.22. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- 1.23. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- 1.24. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- 1.25. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- 1.26. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 1.27. la costante presenza in cantiere, obbligatoriamente a carico dell'impresa, di un Tecnico Coordinatore delle varie attività con il quale si potrà interfacciare la Direzione Lavori secondo le proprie esigenze;

- 1.28. l'adeguata organizzazione del cantiere affinché le lavorazioni siano eseguite assicurando il più possibile lo svolgimento delle attività che si svolgono negli edifici, previo concordamento del cronoprogramma con i responsabili;
 - 1.29. il possesso, obbligatoriamente a carico dell'appaltatore, di tutti i requisiti prescritti dal Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 in materia di criteri ambientali minimi e in particolare dall'allegato.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - 1.1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - 1.2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - 1.3. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - 1.4. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 72.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - 2.1. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - 2.2. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 64. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 65. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D».

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - 2.1. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - 2.2. i pagamenti di cui al precedente punto 2.1. devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - 2.3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2.1. fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2.1., fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, punto 2.1., deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - 5.1. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2.1., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - 5.2. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2.2. e 2.3., o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55, comma 2.2., del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2.1.; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- 1.1. le spese contrattuali;
 - 1.2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - 1.3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - 1.4. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - 1.5. L'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI

Allegato «A» - Elementi principali della composizione dei lavori

Elemento di costo		Importo	incidenza	%
1)	Manodopera	euro	2.005.500,00	42,00 %
2)	Materiale	euro	2.483.000,00	52,00 %
3)	Trasporti (ql/Km)	euro	191.000,00	4,00 %
4)	Noleggi	euro	95.500,00	2,00 %
totale		euro	4.775.000,00	100,00 %

squadra tipo:

Operaio 4° livello	n. 1	euro/h 32,29
Operai specializzati	n. 1	euro/h 30,60
Operai qualificati	n. 2	euro/h 28,39
Operaio comune	n. 3	euro/h 25,50

Allegato «B» - Riepilogo degli elementi principali del contratto

	euro
1 Lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale	4.775.000,00
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	225.000,00
3.1 Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	5.000.000,00
3.2 Importo del contratto (1 + 2)	5.000.000,00

4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2 %	
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)		
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %	
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)		
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)		
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, punto 3.1.		
6.b	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4.		
7	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 26, comma 1		
12	Penale giornaliera ritardo per l'esecuzione dei lavori, articolo 20	°/oo	
.....			

Allegato «C» - Elenco degli elaborati di progetto

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi;
3. Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa;
4. Capitolato speciale d'appalto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
5. Elenco Prezzi Unitari - Opere edili ed architettoniche;
6. Analisi Prezzi - Opere edili ed architettoniche;
7. Computo Metrico Estimativo - Opere edili ed architettoniche;
8. Elenco edifici e pertinenze interessati - Prospetto delle superfici;
9. Piano Sicurezza e Coordinamento;
10. Planimetrie edifici e pertinenze interessati.

Allegato «D» - Cartello di cantiere

Ente appaltante: _____

Ufficio competente: _____

UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____

LAVORI DI

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori opere in c.a.

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Responsabile dei lavori: _____

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro _____

ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

direttore tecnico del cantiere: _____

<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>	<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>
		<i>euro</i>

Intervento finanziato con fondi propri *(oppure)*

Intervento finanziato con _____

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio

telefono: _____ **fax:** _____ **http://www.** _____ **.it** **E-mail:** _____ **@** _____

Allegato «E» - Modalità di presentazione delle giustificazioni

(verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016)

Ai fini di consentire alla stazione appaltante di valutare se il prezzo complessivo offerto dal corrente, in funzione del ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, sia sostenibile, cioè tale da rendere l'offerta seria ed affidabile consentendo quindi il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

Relazione generale giustificativa

Relazione nella quale dovranno essere illustrati i motivi tecnici ed economici che hanno consentito all'operatore economico di praticare il prezzo offerto (si veda al riguardo quanto indicato, a titolo esemplificativo, all'art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016).

Analisi di tutti i prezzi

Per ciascuna voce quotata all'interno della Lista delle categorie di lavorazioni dovrà essere compilata e prodotta la "Scheda di Analisi dei prezzi" utilizzando l'apposito modello sotto riportato. Ogni componente delle voci oggetto di analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.

Articolo	Descrizione breve della lavorazione prevista nell'Elenco Prezzi Unitari	U.M.
Art.		

N°	Elementi dell'analisi	U.M	Quantità	Prezzo [€]	Importo [€]	Incid.* %
1	<i>Manodopera</i>					
1.1	a. operaio 4° livello					
1.2	b. operaio specializzato					
1.3	c. operaio qualificato					
1.4	d. operaio comune					
	Oppure					
1	Squadra tipo					
2	<i>Materiali a piè d'opera</i>					
2.1	a. componente 1					
2.2	b. componente 2					
3	<i>Noleggi</i>					
3.1	a. componente 1					
3.2	b. componente 2					
4	<i>Trasporti</i>					
4.1	a. componente 1					
4.2	b. componente 2					
A	Sommano					100,00
5	<i>Spese generali</i>	%				
B	Sommano (A+5)					
6	<i>Utile Impresa</i>	%				
C	Sommano (B+6)					
7	<i>Eventuali deduzioni</i>					
D	Sommano (C-7)					
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>					
	TOTALE (D+8)					

* Indicare per ciascun elemento dell'analisi la relativa percentuale di incidenza sul totale.

Termini della Scheda di Analisi prezzi:

- Spese generali: indicare l'incidenza percentuale ed il corrispondente importo delle spese generali così come individuate dall'articolo 32 co. 4 del DPR n. 207/2010.
- Utile d'impresa: premesso che l'attività di esecuzione dell'appalto non può avvenire in perdita, e come tale rappresenterebbe indice di inaffidabilità dell'offerta, dovrà essere espressamente indicata la quota percentuale di utile tenuto conto delle politiche aziendali e dell'andamento del mercato.

Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi

Con riferimento alle Analisi dei prezzi fornite dovrà essere altresì prodotta, relativamente alle specifiche voci che verranno espressamente indicate in sede di richiesta dei giustificativi, la documentazione utile al fine di giustificare il prezzo offerto per ciascuna voce.

In particolare la Stazione Appaltante richiederà le giustificazioni di quei prezzi relativi a lavorazioni ritenuti anomali rispetto alle valutazioni progettuali e/o che incidono in maniera prevalente sulla globalità del prezzo offerto.

Si dovrà trattare di un'offerta scritta di una impresa fornitrice o di una descrizione dettagliata degli elementi (dati documentati) che consentono all'operatore economico di formulare quell'offerta. Con riferimento alle offerte di fornitori si specifica che gli eventuali oneri esclusi dall'offerta del fornitore (es. assistenze, trasporto, mano d'opera etc.) dovranno risultare computati nell'offerta dell'appaltatore.

In particolare, e a titolo di esempio, la giustificazione del prezzo offerto per:

- attrezzature potrà consistere in:
 - a) dichiarazione della proprietà dei macchinari da impiegare nell'esecuzione dei lavori, con allegazione del documento di comprova, completamente ammortizzati o, diversamente, l'indicazione della quota di ammortamento;
 - b) dimostrazione del costo del noleggio/leasing dei macchinari come risultante dal contratto stipulato o dalla proposta ricevuta;
- prodotti potrà consistere in:
 - a) documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità apprezzabili dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'appalto;
- prodotti ed attrezzature potrà consistere in:
 - a) listini dei rivenditori in corso di validità;
 - b) per prezzi inferiori a quelli risultanti da listini, dichiarazione del rivenditore di poter applicare un particolare sconto rispetto ai prezzi di listino;
 - c) preventivi acquisiti dai propri fornitori (dai quali risulti l'impegno a fornire per tutta la durata dell'appalto particolari materiali necessari all'esecuzione dei lavori a prezzi particolarmente convenienti) aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione dell'opera;
- spese generali potrà consistere in:
 - a) dichiarazione in ordine alla vicinanza della propria sede al cantiere con conseguente riduzione dei costi di trasferta per i lavoratori impiegati.

N.B. - Qualora la documentazione prodotta si sostanzia in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte / preventivi etc.) la stessa dovrà essere opportunamente sottoscritta dal soggetto che l'ha resa.

Il subappalto di specifiche opere o lavorazioni non può essere invocato quale elemento di giustificazione in quanto si sostanzia in un trasferimento della valutazione di anomalia sul subappaltatore, come tale sottratta alla verifica da parte della Stazione appaltante.

Con riferimento al Costo della manodopera dovrà essere prodotta una Relazione giustificativa e la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture integrata con le tre colonne aggiuntive. Dovrà essere prodotta la documentazione a comprova quale, ad esempio:

- i contratti aziendali di lavoro applicati con allegazione della busta paga del lavoratore che si intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto dalla quale risulti la tipologia di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, atipico ecc.) nonché delle altre sue caratteristiche (part time – full time, tempo determinato – indeterminato), CCNL di riferimento, Contratto integrativo territoriale, eventuale Contratto integrativo aziendale, livello di inquadramento, profilo professionale;
- l'esistenza di particolari accordi sindacali che consentano la possibilità di usufruire di un minor costo della mano d'opera da utilizzare.

Si precisa che:

- la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera, rientra nel concetto di "condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente";
- non saranno comunque prese in considerazione quantità di impiego della mano d'opera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della mano d'opera stessa (capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative).

Con riferimento alle Spese generali dovrà essere fornita la scomposizione analitica delle voci che concorrono alla determinazione delle spese generali. Al fine di agevolare il concorrente viene messo a disposizione il modello sotto riportato che potrà essere utilizzato

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE GENERALI					
- articolo 32 comma 4 D.P.R. 207/2010 -					
	DESCRIZIONE DELLE SPESE GENERALI	U.M	Quantità	Prezzo [€]	Importo [€]
A	SPESE CONTRATTO, ACCESSORIE E IMPOSTA REGISTRO				
a1	spese di stipula contratto e copia				
a2	imposta di bollo su rendiconto e copia conforme atto				
a3	imposta di registro e bollo				

B	ONERI FINANZIARI GENERALI E PARTICOLARI				
b1	garanzia a corredo offerta				
b2	versamento a favore A.N.AC.				
b3	garanzia definitiva				
b4	polizza C.A.R. - R.C.T.				
b5	rimborso spese pubblicazione bando e avviso aggiudicazione				

C	SPESE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SEDE DELL'ESECUTORE				
D	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DI CANTIERE E DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE				
E	SPESE PER L'IMPIANTO, MANUTENZIONE E RIPIEGAMENTO FINALE CANTIERE				
F	SPESE PER TRASPORTO DI QUALSIASI MATERIALE O MEZZO D'OPERA				
G	SPESE PER ATTREZZI E OPERE PROVVISORIALI E QUANTO ALTRO OCCORRE ALL'ESECUZIONE LAVORI				
H	SPESE PER RILIEVI, TRACCIATI, VERIFICHE, ESPLORAZIONI ETC.				
I	SPESE PER LE VIE D'ACCESSO AL CANTIERE, ETC.				
L	SPESE PER LOCALI E ATTREZZATURA PER L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI				
M	SPESE PER PASSAGGIO, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, RISANAMENTO, ETC.				
N	SPESE PER LA CUSTODIA E CONSERVAZIONE OPERE FINO EMISSIONE CERTIFICATO COLL.				
O	SPESE DI ADEGUAMENTO CANTIERE IN OTTEMPERANZA d.lgs. 81/2008				
P	ONERI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				
Q	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA al netto delle voci sopra indicate alle lett. E) ed O)				
TOTALE SPESE GENERALI					

Nel quale dovranno essere evidenziati gli importi, suddivisi per tipologia, delle spese generali (secondo quanto previsto dall'art. 32 c.4 del DPR 207/2010) sostenute dall'operatore economico per l'affidamento ed esecuzione dell'appalto. Si evidenzia che il totale delle spese generali dovrà coincidere con la somma delle spese generali evidenziate nelle schede di analisi dei prezzi delle singole voci moltiplicate per le corrispondenti quantità indicate nella Lista delle Categorie di lavorazioni.

a) Dovrà essere prodotta idonea documentazione a comprova delle spese indicate.

Con riferimento agli Oneri Aziendali della sicurezza dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) Tabella Oneri Aziendali della sicurezza opportunamente compilata;
- b) Relazione generale esplicativa;
- c) Documentazione a comprova degli importi indicati nella Tabella Oneri Aziendali.

a) Tabella Oneri Aziendali della sicurezza

La Tabella riporta un elenco indicativo e non esaustivo di voci rappresentative:

- sia delle misure per la gestione del rischio aziendale imputate allo specifico appalto (quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti), in attuazione del disposto di cui all'art. 15 del d.lgs. 81/2008 (spese sostenute dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia a prescindere dai singoli e specifici contratti);
- sia delle misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle lavorazioni (oneri operativi) e alla loro contestualizzazione nello specifico appalto il cui importo concorre alla determinazione dell'importo indicato alla voce "di cui oneri per la sicurezza afferenti l'impresa" dell'offerta economica presentata. (N.B. L'importo totale risultante dalla Tabella Oneri Aziendali della sicurezza dovrà corrispondere all'importo indicato dal concorrente in offerta economica alla voce "di cui oneri per la sicurezza afferenti l'impresa")

Le voci presenti nella Tabella possono quindi essere ulteriormente articolate in relazione alle specificità del singolo operatore economico. Si precisa che la Tabella dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere in relazione allo specifico appalto dal concorrente.

Nel dettaglio la Tabella è composta da 2 colonne:

- nella prima colonna è riportato un elenco indicativo di Macro voci (articolate in più Voci) rappresentative delle misure per il rischio aziendale. Le Voci ritenute pertinenti dovranno essere contrassegnate con una "X". E' possibile inserire ulteriori voci se non presenti;
- nella seconda colonna si richiede di indicare l'importo, puntuale o presuntivo, relativo al singolo riquadro (Macro voce) della prima colonna rappresentativo e rapportato allo specifico contratto d'appalto, nonché l'importo totale quale somma degli importi indicati per tutte le voci valorizzate.

Di seguito si riporta il modello della Tabella degli Oneri Aziendali

Tabella Oneri Aziendali della sicurezza		
colonna 1	colonna 2	
Misure per la gestione del rischio aziendale contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i	importo stimato per lo specifico appalto	
1	Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	€
☐ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ☐ Addetto/i al SPP Rischi ☐ Riunione periodica ☐ altro		
2	Per la Formazione, Informazione e Addestramento	€
☐ Informazione ☐ Formazione obbligatoria ☐ Addestramento obbligatorio ☐ altro		
3	Per la Sorveglianza sanitaria	€
☐ Medico competente (svolgimento dell'attività) ☐ Sorveglianza sanitaria ☐ Visite mediche ☐ altro		
4	Per la Gestione delle Emergenze	€
☐ Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25 cassette di medicazione ecc.) (art. 45 d.lgs. 81/2008) ☐ Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2) ☐ Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del d.lgs. 81/2008) ☐ Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b) ☐ altro**		

5	Per la pianificazione: redazione documenti	€
☐	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	
☐	altro	
6	Per l'uso delle attrezzature di lavoro	€
☐	Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali	
☐	altro	
7	DPI/DPC	€
☐	DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC	
☐	DPC non previsti in PSC	
☐	altro	
8	Spese amministrative varie	€
☐	Sistema di gestione di sicurezza aziendale PHSAS 18001	
☐	Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici	
☐	altro	
Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i - N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere provvisorio e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e riconducibili alle spese generali		importo stimato per lo specifico appalto
1	Spese di adeguamento cantiere in osservanza del d.lgs. 81/2008	€
☐	Informazione formazione Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo	
☐	DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere	
☐	POS PSC DUVR (in assenza di PSC) piano rimozione amianto, PIMUS Piano emergenza, relazioni per rumore vibrazioni, rischio chimico, stress correlato	
☐	altro	
2	Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente	€
3	Ulteriori oneri	€
☐	Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere	
☐	Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere	
☐	Oneri relativi alla sicurezza cantieri Covid - 19	
☐	installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)	
☐	installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori	
☐	installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale	
☐	installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali	
☐	sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua	
☐	predisposizione di viabilità del cantiere	
☐	allacciamenti/utenze	
☐	altro	
TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA		€

Obblighi contrattuali

Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l'operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto indicate in Tabella. Tali misure dovranno essere evidenziate nel Piano Operativo della Sicurezza (POS) che verrà predisposto dall'esecutore.

b) Relazione generale esplicativa

dovrà essere prodotta una Relazione generale nella quale dovrà essere argomentato opportunamente il contenuto di quanto indicato nella Tabella Oneri Aziendali della sicurezza. Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.

c) Documentazione a comprova degli importi indicati nella Tabella Oneri Aziendali della sicurezza

- dovrà essere prodotta idonea documentazione di spesa attestante la coerenza degli importi indicati, in particolare:
- relativamente alle misure per la gestione del rischio aziendale (oneri gestionali): copia delle fatture delle spese sostenute;
- relativamente alle misure di prevenzione dei rischi connessi alle lavorazioni e loro contestualizzazione nello specifico appalto (oneri operativi): copia delle fatture delle spese indicate ed imputate allo specifico appalto o, qualora le spese relative non siano state ancora sostenute, idonea documentazione quale, a titolo di esempio:
- preventivi, aventi data precedente alla data di scadenza dell'offerta, acquisiti dai propri fornitori, aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione dell'opera;
- i contratti commerciali con i propri fornitori per i prodotti e le attrezzature indicati;
- listini dei rivenditori in corso di validità;
- documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità apprezzabili di prodotti e attrezzature descritte.

N.B. Qualora la documentazione prodotta si sostanzi in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte, preventivi, ecc.) la stessa dovrà essere opportunamente sottoscritta dal soggetto che l'ha resa.

Allegato «F» - Schema Foglio Condizioni Esecutive (FCE)



AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

ACCORDO QUADRO, DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO A CARATTERE ECCEZIONALE DI NATURA EDILE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE A QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E RELATIVE PERTINENZE

Lavori di _____

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

		Importi in euro
1	Lavori di _____	_____
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	_____
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	_____

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP	CIG
_____	_____

_____	<i>Il Responsabile del Procedimento</i>
-------	---

SOMMARIO

Art. 1 – PREMESSA	pag. ____
Art. 2 – DEFINIZIONI	pag. ____
Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	pag. ____
Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI	pag. ____
Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI ORDINE DI LAVORO	pag. ____
ART. 6 – OGGETTO DEI LAVORI	pag. ____
ART. 7 - AMMONTARE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 8 - CATEGORIE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 9 – SUBAPPALTO	pag. ____
Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI	pag. ____
Art. 11 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI	pag. ____
Art. 12 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 13 – VARIANTI - NUOVI PREZZI	pag. ____
Art. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 15 – PAGAMENTI	pag. ____
Art. 16 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	pag. ____
Art. 17 - PAGAMENTI A SALDO	pag. ____
Art. 18 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	pag. ____
Art. 19 - CONTESTAZIONI E RISERVE	pag. ____
Art. 20. - ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. ____
ART. 21 –ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDO	pag. ____
Art. 22 - PRINCIPI RELATIVI AGLI APPALTI PNRR	pag. ____
Art. 23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE	pag. ____

Art. 1 – PREMESSA

Il presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE è redatto in conformità al d.lgs. 18/4/2016 n. 50, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera iii) del d.lgs. 50/2016, nello specifico il Contratto di Accordo Quadro concluso dalla Stazione Appaltante ed un unico operatore economico, più aderente alle concrete esigenze funzionali dell'Azienda ULSS 8 "Berica".

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE viene indicato col nome di "Appaltatore" l'operatore economico con il quale sia stato stipulato il contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera iii) del d.lgs. 50/2016, col nome di "Amministrazione" l'Azienda ULSS 8 "Berica", con "Contratto di Accordo Quadro" il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera iii) del d.lgs. 50/2016, dalla Stazione Appaltante ed un unico operatore economico e finalizzato all'esecuzione di lavori di natura edile inerenti alla manutenzione straordinaria, ordinaria e di ripristino a carattere eccezionale degli immobili e relative pertinenze, con "D.L." l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante, con "R.U.P." il Responsabile unico del Procedimento.

Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'Appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'Appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, sulle condizioni contrattuali. L'Appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia.

Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'Appaltatore è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti, stabilite oltre che dal presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, da:

- a) d.lgs. 18/4/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del M.I.T. recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- c) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, per quanto vigente;
- d) tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- e) tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo d.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; d.lgs. 17/2010; art. 2087 del Codice Civile; d.lgs. 106/09);
- f) leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- g) Decreti attuativi dell'art 34 del d.lgs. 50/2016 in materia di "criteri ambientali minimi".

Le citazioni contenute nel presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI ORDINE DI LAVORO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'atto d'ordine, sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'Art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 "Berica", tutti i documenti del Contratto di Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati e nello specifico:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi;
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa;
- Capitolato speciale d'appalto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Elenco Prezzi Unitari - Opere edili ed architettoniche;
- Analisi Prezzi - Opere edili ed architettoniche;
- Piano Sicurezza e Coordinamento;
- Planimetrie edifici e pertinenze interessati.

ART. 6 – OGGETTO DEI LAVORI

Secondo quanto stabilito dal presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, i lavori hanno per oggetto nel (Presidio Ospedaliero di _____, nel Polo Riabilitativo di _____ nella Struttura Sanitaria di _____) l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- n) _____

I lavori di natura edile sono finalizzati a mantenere in efficienza e idoneo all'uso gli immobili interessati mediante interventi di ristrutturazione, riparazione, ripristini e mera sostituzione, anche di piccola modifica secondo quanto meglio indicato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

ART. 7 - AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori affidati mediante atto d'ordine, redatto sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'Art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 "Berica", ammonta, ad EURO _____ euro (_____/___), al netto degli oneri fiscali.

L'importo relativo ai costi per la sicurezza, ammonta ad EURO _____ euro (_____/___), al netto degli oneri fiscali

L'importo di affidamento dei lavori è stato valutato sulla base degli elenchi prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 8 - CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavorazione:

Categorie SOA	Qualificazione obbligatoria	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Subappalto	Importi in euro		
				Lavori € [1]	oneri sicurezza € [2]	Totale € [1 + 2]
OG1	SI	Categoria prevalente	50% dell'importo del lavoro affidato	_____	_____	_____
OS6	NO	Categoria scorporata	50% dell'importo del lavoro affidato	_____	_____	_____
OS7	NO	Categoria scorporata	50% dell'importo del lavoro affidato	_____	_____	_____
OS18-A	SI S.I.O.S.	Categoria prevalente	30% dell'importo delle opere del lavoro affidato	_____	_____	_____
TOTALE GENERALE APPALTO				_____	_____	_____

Categorie OG1 e S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248); per le lavorazioni appartenenti a tali categorie, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dell'articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è obbligatoria la qualificazione.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sopra richiamate, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'Appaltatore ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, sono sub appaltabili come indicate all'art. 8. Il subappalto è disciplinato oltre che dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 da quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Il tempo utile per dare ultimato il lavoro è fissato in giorni _____ (_____) naturali consecutivi, decorrenti dalla data della lettera d'ordine dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di concedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe secondo quanto disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile come sopra stabilito, per cause addebitabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale secondo quanto disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad essa derivanti dallo stesso ritardo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto di affidamento del lavoro, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Art. 11 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 10 giorni ordine di esecuzione dei lavori e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi. Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Art. 12 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Come ammesso dall'art 107 del d.lgs. 50/2016, La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano

temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o simili, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera. Il R.U.P. può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art 107 del d.lgs. 50/2016

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il R.U.P. ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti.

Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE.

Per tutta la durata della sospensione l'Appaltatore è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause. Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art 107 del d.lgs. 50/2016 e a quanto ancora in vigore del DPR 207/2010.

Art. 13 – VARIANTI - NUOVI PREZZI

L'Amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 106 del d.lgs. 50/2016, può disporre varianti in corso d'opera .

Per le circostanze impreviste o imprevedibili di cui all'art 106 co 1 lett c), il Direttore Lavori descrive a situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del R.U.P. della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

L'Amministrazione, durante l'esecuzione, può ordinare all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di affidamento; l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'ordine originario, fatta salva la formazione di nuovi prezzi qualora si rendano necessarie categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale.

L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo d'indennizzo.

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..

Nei casi di cui aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di affidamento, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo di affidamento, deve comunicarlo all'Appaltatore affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dall'ordine originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,

nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro e che non comportino un aumento dell'importo dell'ordine per la realizzazione dell'opera.

In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L.

Le variazioni sono valutate secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori prevedono prestazioni a corpo ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del d.lgs. 50/2016. La valutazione del lavoro a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del d.lgs. 50/2016 si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal provvedimento di affidamento ed effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

oppure

I lavori prevedono prestazioni a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del d.lgs. 50/2016. La valutazione del lavoro a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeee) del d.lgs. 50/2016, si riferisce qualora la contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano desumibili dagli elaborati grafici o viceversa.

oppure

I lavori, in relazione alla natura dell'opera, prevedono prestazioni in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del d.lgs. 50/2016.

La valutazione del lavoro a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del d.lgs. 50/2016 si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal provvedimento di affidamento ed effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La valutazione del lavoro a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeee) del d.lgs. 50/2016, si riferisce qualora la contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano desumibili dagli elaborati grafici o viceversa

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro a misura se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

oppure

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in economia secondo le disposizioni previste dall'articolo 14 comma 3 del DM. 49/18 secondo le seguenti modalità:

- a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale praticato in sede di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi di riferimento, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'Appaltatore in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i documenti contabili in osservanza ai disposti dell'Art. 14 del DM 49/18

Art. 15 - PAGAMENTI

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 14 del presente FCE, raggiungono un importo non inferiore a euro _____ (_____/00) comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di legge, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

oppure

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 14 del presente FCE, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000 (CENTOMILA//00) comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di legge, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'articolo 113 bis del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell'osservanza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore e nello specifico per la presentazione di documenti richiamati dalle specifiche norme vigenti sull'importo netto progressivo dei lavori potrà essere operata una ritenuta del 5% (cinque virgola zero per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art. 16 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sull'importo complessivo dei lavori affidati viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, d.lgs. 50/16, è subordinata alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.

oppure

Sull'importo complessivo dei lavori affidati viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, d.lgs. 50/16, è subordinata alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.

Art. 17 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il

termine perentorio di 20 (VENTI) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di riferimento, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/16. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. 50/16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Il direttore dei lavori determina l'eventuale compensazione alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 29, comma 4 della Legge 28/03/2022 n° 25 di conversione del DL 27/01/2022 n° 4.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Le compensazioni sono liquidate, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente articolo, entro i successivi gg. 30 (trenta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. nel caso siano stati emessi.

Art. 19 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore iscriva contestazioni o riserve sui documenti contabili si dovrà uniformare alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Allo stesso modo il direttore dei lavori si dovrà uniformare alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il R.U.P. dovrà valutare l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, uniformandosi alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 20. - ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le aree di intervento oggetto di attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile sono state classificate sulla base delle destinazioni d'uso delle schede di autorizzazione all'accreditamento della Legge Regionale 22 del 16 Agosto 2002 e DGR di attuazione e nello specifico:

- a) ambulatorio chirurgico - sale operatorie;
- b) degenze;
- c) terapie intensive;
- d) ambulatorio diagnostico;
- e) laboratorio;
- f) ambulatorio specialistico;
- g) studi medici;
- h) strutture edilizie funzionali (scala antincendio e miglioramento sismico).

L'Appaltatore, tenuto conto degli obblighi nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al

Contratto di Accordo Quadro dovrà espletare le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile nelle aree di intervento in considerazione delle specificità richieste quali:

- orario di effettuazione degli interventi;
- vincoli specifici dell'area di intervento;
- vincoli specifici di cantiere;
- fasi di cantiere;
- criticità di cantiere;
- espletamento di lavorazioni nocive;
- espletamento lavorazioni rumorose.

Il mancato rispetto degli obblighi da parte dell'Appaltatore sarà causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Per le modalità e la tempistica si rimanda a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

ART. 21 –ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

L'espletamento delle attività di collaudo o di rilascio del certificato di regolare esecuzione sono espletate secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro e del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 22 - PRINCIPI RELATIVI AGLI APPALTI PNRR

I lavori sono conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato qui di seguito.

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, se del caso, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di intervento, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building).

Pertanto, qualora applicabile per il singolo intervento, sarà acquisita tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato dalla Stazione Appaltante. I suddetti appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, laddove applicabili.

Art. 23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

Le variazioni sono valutate secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

In caso di discordanza tra il FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, l'Elenco prezzi, il Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto di Accordo Quadro prevale.

In caso di norme del presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, è fatta tenendo conto delle finalità dell'ordine di esecuzione e dei risultati ricercati con l'attuazione dei lavori; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.